

Omologazione risultati gare del 1/04/2023 - 7° giornata di RITORNO - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
SITAV RUGBY LYONS (Posticipata al 2/04/2023)	-VALORUGBY EMILIA SSD ARL	22 - 26 (3- 4)	Sig. VEDOVELLI F.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	27 - 16 (4- 1)	Sig. ANGELUCCI R.
TRANSVECTA RUGBY CALVISANO	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	20 - 19 (2- 3)	Sig. GNECCHI G.
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA (Posticipata al 2/04/2023)	-CUS TORINO ASD	68 - 19 (10- 3)	Sig. MUNARINI C.
MOGLIANO VENETO RUGBY (Posticipata al 2/04/2023)	-HBS COLORNO RUGBY 1975	20 - 31 (3- 5)	Sig. CHIRNOAGA G.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	61	16	12	0	4	64	515	303	212	0	16
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	58	16	11	2	3	70	553	305	248	0	16
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	54	16	10	2	4	58	430	351	79	0	16
HBS COLORNO RUGBY 1975	51	16	10	0	6	54	453	345	108	0	16
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	50	16	10	0	6	62	471	393	78	0	16
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	44	16	8	0	8	53	399	407	-8	0	16
TRANSVECTA RUGBY CALVISANO	39	16	8	1	7	37	339	349	-10	0	16
SITAV RUGBY LYONS	24	16	4	0	12	32	309	406	-97	0	16
MOGLIANO VENETO RUGBY	16	16	3	1	12	31	288	498	-210	0	16
CUS TORINO ASD	10	16	1	0	15	35	283	683	-400	0	16

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 27 MARZO 2023 NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE MARCELLO VIOLI DELLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio di procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata a mezzo PEC dalla FEMI-CZ ROVIGO DELTA, in data 27 marzo 2023 (ore 21.27), in persona del Direttore Sportivo Polla ROUX (*rectius* PAUL), in relazione a due episodi di antigioco presuntivamente commessi nella gara del Campionato Nazionale di TOP 10 – VALORUGBY EMILIA – FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA del 25 marzo 2023;

Assegnati i termini di cui all'art. 57 Regolamento di Giustizia, limitatamente al solo episodio di antigioco presuntivamente commesso dal signor Marcello VIOLI (Valorugby) sul giocatore Duccio COSI (Rovigo), poiché per il secondo episodio l'istante aveva richiesto di integrare la documentazione con espressa riserva di motivi.

Che, pertanto, con specifica ordinanza veniva fissata l'udienza nella quale il Giudice Sportivo Nazionale avrebbe depositato la sua decisione per il solo episodio del Signor VIOLI indicata per il giorno 6 aprile 2023;

vista la memoria difensiva versata in atti dalla VALORUGBY EMILIA SSD A.R.L., in persona del Presidente pro tempore il Signor Enrico GRASSI, con la quale preliminarmente veniva sollevata un'eccezione di inammissibilità/improcedibilità e, comunque, di nullità dell'istanza poiché il firmatario dell'istanza era il Signor Polla-Paul ROUX, Direttore Sportivo della istante, privo di poteri di rappresentanza legale per agire in giudizio.

L'istanza è inammissibile.

Il Giudice Sportivo, suo malgrado, nell'accogliere l'eccezione formulata da VALORUGBY EMILIA SSD A.R.L. è costretto a richiamare un suo precedente specifico, contenuto nel comunicato ECC/05/GS del 14 novembre 2016, nella parte in cui aveva assunto il medesimo provvedimento di inammissibilità poiché l'istanza, in quel caso, venne firmata dal Sig. Stefano Bettarello qualificato come Direttore Sportivo.

Nel caso oggi all'esame l'istanza di avvio del procedimento è stata sottoscritta, per conto della FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA, dal Signor Paul ROUX, tesserato come personale di società in data 5 luglio 2022 (funzione Direttore Sportivo), senza che lo stesso abbia all'interno della affiliata un'altra carica societaria.

È doveroso ricordare come il Giudice Sportivo, oltre ad una propria giurisprudenza sul punto oramai consolidata, segue pedissequamente anche la giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello che, nelle decisioni 2 del 20 ottobre 2016 e 29 del 26 aprile 2016, aveva modo di chiarire come le istanze ed in genere i ricorsi, dovevano essere sottoscritte dalla persona fisica dotata, per statuto sociale, della legale rappresentanza, come ulteriormente regolato dall'art. 3 del Regolamento Organico FIR. Anche in questo articolo è previsto che lo statuto sociale deve prevedere al suo interno quale sia l'organo cui è attribuita la rappresentanza del soggetto affiliato.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD IN DATA 27 MARZO 2023 NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE MARCELLO VIOLI DELLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL

Il Giudice Sportivo, tuttavia, ha ulteriormente proceduto a verificare la posizione del Sig. Paul ROUX ed ha acquisito presso gli uffici Federali la visura Camerale della società RUGBY ROVIGO DELTA S.R.L., l'atto costitutivo della Società a responsabilità limitata ed il verbale di Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2021, con il quale si è proceduto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione con attribuzione dei poteri previsti dallo Statuto sociale.

In tutta la documentazione, allegata al fascicolo del procedimento, si ha prova come il Sig. Paul ROUX non abbia i poteri che lo legittimavano al deposito di istanze previste dal Regolamento di Giustizia per conto della società RUGBY ROVIGO DELTA S.R.L.

Da tale accertamento il Giudice Sportivo dichiara l'istanza inammissibile.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia e art. 3 del Regolamento Organico, dichiara l'istanza, presentata a mezzo PEC dalla società FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA in data 27 marzo 2023 (ore 21.27) a firma del Sig. Paul ROUX – Direttore Sportivo della stessa, inammissibile poiché lo stesso è privo dei poteri di rappresentanza legale per agire in giudizio e dispone che l'istante sia onerata al versamento del contributo per accesso alla Giustizia di euro 150,00.

Roma, 6 aprile 2023

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **AVACA ENZO FABRIZIO**, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 37° del 1°tempo
- **BIFFI GIACOMO**, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- **BRUGNARA RICCARDO**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 24° del 1°tempo
- **MENNITI-IPPOLITO ANDREA**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 11° del 2°tempo
- **SCAGNOLARI GIOVANNI**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- **THEYS JUSTIN WADE**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **LEAUPEPE ANGELO HEINZ PANETALEO**, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo
- **MARINI GIULIO**, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **CASOLARI NARDO**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 10° del 1°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI – SQUALIFICHE

- **RANDISI GUIDO**, della VALORUGBY EMILIA SSD ARL, espulso al 12° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. k) (spallata), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. A) (circ. aggrav. colpo alla testa), **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA, (dal 3/04/2023 al 23 Aprile 2023 compresi)**

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**